

(N. 617)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRAITENBERG e RAFFEINER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1954

Classifica tra le strade statali del tratto di strada Fortezza-Sciaves.

ONOREVOLI SENATORI. — La strada statale n. 12, la grande arteria internazionale del Brennero, fino al 1924 era collegata con la strada statale n. 49 che attraversa la Valle di Pusteria e finisce al confine italo-austriaco presso San Candido, con un tronco di strada di 4140 metri che dal bivio presso Fortezza andava fino al bivio presso Sciaves. Tale tronco ha sempre fatto parte della rete stradale di grande comunicazione.

Dopo il 1924 il tronco stradale Fortezza-Sciaves è rimasto non classificato nè statale nè provinciale e l'Amministrazione provinciale di Bolzano, senza di esservi obbligata, provvede da allora provvisoriamente alla sua manutenzione, ma non possiede nè i mezzi, nè l'interesse nè la giustificazione di provvedere alla sistemazione ed alla manutenzione normale di questo tronco stradale.

E tuttavia tale tronco, oggi poco curato e male praticabile, rappresenterebbe la più comoda e la più breve comunicazione con la Valle di Pusteria per tutto il traffico proveniente dal nord.

Attualmente i veicoli provenienti dal nord e diretti verso la Valle di Pusteria e viceversa sono obbligati a scendere da Fortezza al bivio di Novacella, a nord di Bressanone, perdendo la quota di 170 metri per poi risalire di nuovo verso Sciaves, prima località della Valle di Pusteria, con un percorso di 12 chilometri, che con la sistemazione del tronco Fortezza-Sciaves potrebbe venir ridotto a circa 4 chilometri.

Già in tempi normali coll'aumento della circolazione l'inconveniente di tale deviazione si manifesta sempre di più. Ma quando nel 1956 si svolgeranno le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo sarebbe assurdo di obbligare tutto il traffico automobilistico dei visitatori e turisti stranieri, che provengono dal Centro dell'Europa e dai Paesi Scandinavi, scendendo dal Passo del Brennero, unico comodamente valicabile anche nell'inverno di quasi l'intero arco alpino, ad effettuare nel passaggio dalla strada statale n. 12 del Brennero a quella n. 49 della Pusteria una discesa di 170 metri ed un percorso di 12 chilometri, quando con

la classificazione a statale di tale tronco Fortezza-Sciaves e con una spesa relativamente modesta si potrebbe arrivare ad una riduzione del percorso a soli 4 chilometri ed all'eliminazione della perdita di quota.

Il Comitato per le comunicazioni con Cortina d'Ampezzo in funzione delle Olimpiadi del 1956, preoccupato per il regolare afflusso degli ospiti dal nord, ha raccomandato vivamente la sollecita sistemazione di tale tronco di strada Fortezza-Sciaves.

Una soluzione definitiva di questo problema può venir trovata solo nella classifica a statale di questo tronco di allacciamento fra le due strade statali n. 12 e n. 49, trattandosi effettivamente di un importante collegamento

fra due grandi strade statali di rilevante interesse nazionale ed internazionale. Solo in questo modo si arriverà alla rapida sistemazione di questo tronco di strada ed alla sua manutenzione a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). Per la necessità di provvedere tempestivamente ai lavori di sistemazione del suddetto tronco statale, per i quali si prevede una spesa di circa lire 180 milioni, e per facilitare la circolazione intensa fra il Brennero e la Valle di Pusteria, in ispecie per l'occasione delle Olimpiadi 1956, si raccomanda la sollecita approvazione del seguente disegno di legge per il quale si chiede la procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il tratto di strada Fortezza-Sciaves dal bivio a sud di Fortezza della strada statale n. 12 al bivio della strada statale n. 49 presso Sciaves è classificato statale ed assume il n. 49-bis,

Art. 2.

Alla sua manutenzione provvederà il Ministero dei lavori pubblici attraverso l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare sul bilancio 1954-55 la somma occorrente al Ministero dei lavori pubblici per la prima sistemazione del tratto di strada di cui all'articolo 1 fino alla concorrenza di 180 milioni.